



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

San Giovanni in Persiceto (Bo)

Prot. n. 3670 del 11/04/2023

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – CIG 9725138DBF**

**Registro di sistema Bando: PI091587-23**

**QUESITO N. 3**

Registro di sistema quesito: PI099483-23 del 31/03/2023

**Quesito:**

Spett.le S.A. siamo a richiedervi di riscontrare ai seguenti chiarimenti:

- 1) Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati.
- 2) nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario l'inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.
- 3) Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.
- 4) il tasso medio di assenteismo registrato
- 5) in merito all'offerta economica si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell'appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie
- 6) si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando e registrazione del contratto di appalto
- 7) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.
- 8) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori

**ASP Seneca**

**Servizio Centrale Unica Acquisti**

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: [centraleunicaacquisti@asp-seneca.it](mailto:centraleunicaacquisti@asp-seneca.it) - pec: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.

9) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15)

10) si chiede di confermare che il presente appalto è regolato anche, oltre che dalle norme esplicitate ed i relativi rinvii, anche dal D.Lgs.81/2015

11) relativamente alla ritenuta da voler applicare evidenziamo quanto segue.

Sebbene il nuovo comma 5 bis art-30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente " In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva", questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto.

La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale.

E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione.

In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie.

12) in merito all'applicazione della clausola sociale chiediamo di specificare l'attuale fornitore.

13) in merito alla relazione tecnica chiediamo se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all'elaborato

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

**Risposta:**

**SI SPECIFICA CHE I QUESITI N. 1, 4 E 9 VERRANNO RICONTRATI CON UNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE.**

1) *Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati.*

**1) Seguirà successiva comunicazione**

2) *nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario l'inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.*

2) il Capitolato Speciale d'Appalto al punto K) dell'Art. 3 "MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO" prevede che "ASP Seneca osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; ASP Seneca

**ASP Seneca**

**Servizio Centrale Unica Acquisti**

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: [centraleunicaacquisti@asp-seneca.it](mailto:centraleunicaacquisti@asp-seneca.it) - pec: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

si impegna altresì ad informare l'Agencia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. L'Agencia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso ASP Seneca”.

3) *Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.*

3) Il Capitolato Speciale d'Appalto al punto 11 dell'Art. 2 “DURATA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO” specifica che il corrispettivo dovrà ricompensare tra le altre:

- Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e visite previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre il Capitolato Speciale d'Appalto al punto L) dell'Art. 3 “MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO” prevede che “L'Agencia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nei servizi di ASP Seneca, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. L'Agencia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e ss.mm.ii. come integrato dal D.lgs. n.38/2000.

4) *il tasso medio di assenteismo registrato*

**4) Seguirà successiva comunicazione**

5) *in merito all'offerta economica si chiede se le festività infrasettimanali ricadenti nella durata dell'appalto sono da fatturare alla stessa tariffa delle ore ordinarie*

5) Si specifica che le festività infrasettimanali NON dovranno essere fatturate alla stessa tariffa delle ore ordinarie.

6) *si chiede di indicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione del bando e registrazione del contratto di appalto:*

6) Si specifica che i costi di pubblicazione del bando sono stati pubblicati sulla piattaforma con comunicazione in data 31/03/2023 con Prot.n. 3463.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso pertanto non ci sono spese di registrazione.

Le marche da bollo di importo pari ad Euro 16,00, calcolate su n. 1 copia dello schema di contratto sono n. 6, in caso di richiesta di un'ulteriore copia conforme bollata il numero delle marche verrà raddoppiato.

Si specifica che il numero corretto delle stesse sarà determinato solo in sede di redazione del contratto definitivo.

Si specifica altresì che i costi di pubblicazione relativi all'esito della procedura saranno determinati alla conclusione della procedura stessa e pubblicati sulla piattaforma SATER non appena quantificati.

7) *Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agencia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.*

**ASP Seneca**

**Servizio Centrale Unica Acquisti**

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: [centraleunicaacquisti@asp-seneca.it](mailto:centraleunicaacquisti@asp-seneca.it) - pec: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

7) Si specifica che a rettifica di quanto riportato nei documenti di gara APL è titolare autonomo del trattamento e NON tratterà per conto di ASP i dati personali. La APL sarà titolare autonomo per i dati del dipendente somministrato ed ASP sarà anch'essa titolare autonomo per quanto di sua competenza.

8) *In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.*

8) Si specifica che per mero errore materiale all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto è stata prevista l'obbligatorietà in capo all'Agenzia aggiudicataria di costituire una polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, per un massimale di Euro 1.000.000,00 per sinistro. Si sottolinea che come previsto dalla Legge e come altresì confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31889 del 6 dicembre 2019 che ha affermato "qualora il lavoratore sia in missione, la responsabilità ex art. 2049 c.c. grava sull'utilizzatore, cioè sul soggetto che detta missione ha concretizzato inserendo il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, ovvero incastonandolo nel suo interesse nel senso di esigenza organizzativa, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l'occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità" la polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi NON è dovuta.

9) stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15)

#### **9) Seguirà apposita comunicazione**

10) *si chiede di confermare che il presente appalto è regolato anche, oltre che dalle norme esplicitate ed i relativi rinvii, anche dal D.Lgs.81/2015*

10) Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 1 "OGGETTO DEL SERVIZIO" il presente appalto di servizio è anche regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015.

11) *relativamente alla ritenuta da voler applicare evidenziamo quanto segue.*

*Sebbene il nuovo comma 5 bis art-30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente" In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva", questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto.*

*La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale.*

**ASP Seneca**

**Servizio Centrale Unica Acquisti**  
Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: [centraleunicaacquisti@asp-seneca.it](mailto:centraleunicaacquisti@asp-seneca.it) - pec: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)

COD. FISC. e P. IVA 02800411205

*E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione.*

*In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie.*

11) L'art. 30, comma 5-bis, del Codice trova applicazione anche negli appalti di servizi, e, nella fattispecie, nell'appalto di servizio di somministrazione di lavoro.

La ritenuta dello 0,50% ha la funzione di garantire la regolarità contributiva che verrà verificata in seguito al rilascio del certificato di verifica di conformità, attraverso il documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso, poiché l'art. 23 D.Lgs. 276/2003 stabilisce che "L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali" e, quindi, la stazione appaltante potrebbe essere chiamata a corrispondere i predetti trattamenti retributivi e contributivi, la garanzia di cui all'art. 30 si rende vieppiù necessaria.

Pertanto la previsione indicata nei documenti di gara rimane invariata.

*12) in merito all'applicazione della clausola sociale chiediamo di specificare l'attuale fornitore.*

12) L'attuale fornitore è la Società Orienta S.p.A..

13) in merito alla relazione tecnica chiediamo se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all'elaborato

13) si specifica che sarà possibile allegare curricula vitae e che gli stessi non concorreranno al limite riservato all'elaborato tecnico.

## **II RUP**

Laura De Feudis

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate.

---

### **ASP Seneca**

**Servizio Centrale Unica Acquisti**

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: [centraleunicaacquisti@asp-seneca.it](mailto:centraleunicaacquisti@asp-seneca.it) - pec: [asp-seneca@cert.provincia.bo.it](mailto:asp-seneca@cert.provincia.bo.it)

COD. FISC. e P. IVA 02800411205